

Giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla nozione di edificio di interesse pubblico ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga

Data di pubblicazione: 03/10/2014

Si segnala la sentenza del Consiglio di Stato, V Sezione, n. 4518 del 5 settembre 2014, che rifacendosi a precedente giurisprudenza, precisa che anche le strutture alberghiere rientrano fra gli impianti di interesse pubblico e, quindi, sono ricomprese nell'ambito di applicazione dell'art. 14 del DPR 06.06.2001 n. 380.

Più precisamente Il Giudice di secondo grado sottolinea che "La giurisprudenza ha invero avuto modo di evidenziare che per "edificio di interesse pubblico", proprio ai fini del rilascio del titolo edilizio in deroga, deve intendersi ogni manufatto edilizio idoneo, per caratteristiche intrinseche o per destinazione funzionale, a soddisfare interessi di rilevanza pubblica (Cons. St., sez. V, 20 dicembre 2013, n. 6136), potendo in tale categoria ricomprendersi anche una struttura alberghiera ed il suo ampliamento (Cons. St., sez. IV, 29 ottobre 2002, n. 5913; 28 ottobre 1999, n. 1641; 15 luglio 1998, n. 1044)."

Su tale argomento, oltre alla giurisprudenza citata nella sentenza in esame, si segnalano altresì le seguenti pronunce:

- sentenza Consiglio di Stato , Sezione IV, 21 novembre 2012, n. 5904 che recita: "le strutture alberghiere in generale devono essere annoverate tra gli "edifici ed impianti ... di interesse pubblico" [...] trattandosi di un servizio offerto alla collettività, caratterizzato da una pubblica fruibilità, con la correlativa possibilità di concessioni in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici in vigore", precisando altresì che, nel caso in cui il territorio interessato possieda una spiccata vocazione turistica, la riconduzione all'interesse pubblico dell'edificio alberghiero non concerne affatto un'interpretazione estensiva perché le strutture alberghiere offrono un servizio che soddisfa un'importante e rilevante esigenza della collettività.
- sentenza Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 23 luglio 2009 n. 4664: "con riguardo alla delimitazione della concessione in deroga tale potere eccezionale sussiste con riguardo alle strutture alberghiere, da ritenersi di interesse pubblico per la sua destinazione all'interesse tipico perseguito dalla pubblica amministrazione, perché si tratta di impianti posti al servizio della collettività o comunque di opere che, soprattutto se poste in località di spiccata vocazione turistica, risultano di pubblica utilità. Gli interessi coinvolti nella gestione del servizio alberghiero in genere, sebbene sia esercitata da soggetti privati, hanno carattere pubblicistico in ragione della generalizzata fruibilità collettiva e della connessione di detto servizio con gli interessi della sicurezza e della salute pubblica, nonché dello sviluppo turistico; pertanto è legittimo il nulla osta al rilascio di concessione edilizia in deroga al piano regolatore per l'ampliamento di una struttura alberghiera"